



XXVII ciclo di Dottorato Internazionale di Ricerca in
“Sistemi Finanziari, Gestione e Regolazione dei Rischi”

STRUTTURA E PROSPETTIVE DEI CONFIDI

PROF. RAFFAELE GALANO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI
Aula Magna, Via Plinio 44 Roma

Struttura e Prospettive dei Confidi.

Ringrazio il Prof. Rainer Masera, Coordinatore del Dottorato Internazionale di Ricerca in “Sistemi Finanziari, Gestione e Regolazione dei Rischi” e Preside della Facoltà di Economia dell’Università Guglielmo Marconi, per l’invito nonché i Dottorandi e gli esterni che partecipano a questo incontro

A tutti è noto chi sono i Confidi. Si tratta di soggetti caratterizzati da finalità di tipo mutualistico, costituiti secondo forme giuridiche diverse, società cooperative, società consortili o consorzi, il cui fine è emettere in via esclusiva, o prevalente (a seconda della tipologia del Confidi), garanzie per facilitare l’accesso al credito delle PMI socie/clienti.

Intervengono nel rapporto banca-impresa in diversi modi:

- prestando garanzie di natura reale, mediante la costituzione di un deposito vincolato presso la banca convenzionata sulla cui base viene stabilito il credito massimo concedibile dalla banca. Nel momento in cui il debitore va in *default*, il deposito si trasforma in una garanzia diretta nei confronti dello stesso.
- Con minore frequenza, prestando garanzie personali.

L’interesse per i Confidi è relativamente recente. Praticamente sconosciuti fino a non molti anni orsono, hanno avviato recentemente un intenso processo di trasformazione che ha avuto inizio con la Legge Quadro del 2003.

Per la prima volta, si cerca di mettere ordine in un comparto fino ad allora disordinato, definendone l’ambito di operatività, l’organizzazione e il funzionamento.

Università degli Studi Guglielmo Marconi

XXVII ciclo di Dottorato Internazionale di Ricerca in
“Sistemi Finanziari, Gestione e Regolazione dei Rischi”

L'aspetto più innovativo della Legge Quadro è l'individuazione di tre diverse tipologie di Confidi: Confidi tradizionali; Confidi intermediari finanziari; Banche di Garanzia.

I Confidi tradizionali, la cui attività è limitata alla emissione della garanzia collettiva dei fidi esclusivamente a favore dei soci e all'esercizio delle attività a essa connesse, vengono iscritti in una apposita sezione dell'elenco generale previsto dall'art. 155 del Testo Unico Bancario (TUB).

I Confidi intermediari finanziari, vigilati dalla Banca d'Italia, sono iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del T.U.B. A essi è riservato un campo di attività più esteso: oltre alla garanzia collettiva, prevalentemente a favore dei soci, che deve comunque costituire l'attività principale, possono svolgere anche attività di garanzia nei confronti dello Stato e gestire fondi pubblici. In via residuale, nella misura massima stabilita dalla Banca d'Italia, possono svolgere le altre attività finanziarie riservate agli intermediari iscritti nell'elenco speciale diverse dal rilascio di garanzie collettive dei fidi.

L'iscrizione all'elenco speciale e la conseguente vigilanza della Banca d'Italia, obbliga i Confidi a osservare una serie di regole tra cui, di particolare importanza, i requisiti di onorabilità, di professionalità e di indipendenza dei partecipanti e degli organi aziendali.

Le anche di garanzia, dette anche "banche-confidi" costituite nella forma di società cooperative e iscritte nell'albo ex art 13 del TUB, sono tenute a svolgere prevalentemente l'attività di garanzia a favore dei soci, che, anche in questo caso, deve costituire l'attività prevalente, e in via residuale, attività bancarie e servizi strumentali connessi a cui si applicano le norme del T.U.B relative alle banche di credito cooperativo.

Sono sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia con specifico riferimento alla sana e prudente gestione, alla stabilità e all'efficienza del sistema finanziario.

Fino all'emanazione delle recenti disposizioni, l'attività dei Confidi era ininfluenza ai fini della mitigazione del rischio di credito delle banche. La regolamentazione attribuiva una ponderazione agevolata del 20% alle sole garanzie rilasciate da banche o da imprese di investimenti. Tale situazione è stata profondamente modificata per effetto di Basilea II e della Direttiva Europea 2006 .

Con la nuova normativa il ruolo dei Confidi si rafforza significativamente in quanto le garanzie emesse potranno essere utilizzate dalle banche finanziatrici per ridurre la dotazione minima di capitale.

La Direttiva Comunitaria, entrata in vigore nel gennaio 2008, per riconoscere alle banche una ponderazione agevolata sui crediti concessi, pone come condizione che il soggetto garante sia sottoposto a requisiti prudenziali equivalenti a quelli applicati alle banche.

La normativa degli intermediari finanziari applicabile ai Confidi, li obbliga, tra l'altro, all'introduzione di un sistema di controlli interni e di governo dei rischi; alla predisposizione di procedure per effettuare le segnalazioni alla Banca d'Italia; alla redazione del bilancio IAS compatibile.

Il sistema di Vigilanza si basa su regole quantitative e qualitative.

Quelle quantitative sono riconducibili a coefficienti prudenziali (primo pilastro) previsti a fronte delle varie tipologie di rischio (di credito, di mercato, operativo), il cui fine è assicurare una costante correlazione tra livello di rischio e mezzi patrimoniali disponibili (patrimonio di vigilanza).

Università degli Studi Guglielmo Marconi

XXVII ciclo di Dottorato Internazionale di Ricerca in
"Sistemi Finanziari, Gestione e Regolazione dei Rischi"

Le regole qualitative, a loro volta, tendono ad assicurare la funzionalità degli organi aziendali, l'affidabilità dei processi, l'efficacia dei sistemi di controllo interni.

Tutti gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale e, quindi, anche i Confidi 107, sono tenuti, a decorrere dal 1° gennaio 2008, a rispettare le regole di vigilanza prudenziale equivalenti che implica una serie di vantaggi tra cui l'equiparazione del peso di questi a quello delle banche, sia per le esposizioni dirette che per le garanzie.

A fronte di questi vantaggi, la normativa prevede che gli intermediari finanziari, tra cui i Confidi vigilati, siano tenuti a rispettare requisiti patrimoniali equivalenti a quelli previsti per le banche. Di conseguenza, un Confido che si propone di trasformarsi in intermediario vigilato, dovrà innanzitutto calcolare il rischio di credito e il relativo requisito patrimoniale, quindi il rischio operativo e di mercato. Dal confronto delle somme dei requisiti calcolati con il patrimonio di vigilanza, si rileva l'adeguatezza o meno di quest'ultimo ai requisiti richiesti.

Sono previste tre metodologie di calcolo per il requisito patrimoniale connesso al rischio di credito: standardizzata; standardizzata semplificata; *rating* interni.

La metodologia standardizzata risulta quella più adatta alle esigenze dei Confidi.

Il patrimonio di vigilanza è costituito da due componenti: il patrimonio di base, rappresentato sostanzialmente dal capitale e dalle riserve, ossia la parte più stabile del passivo, e il patrimonio supplementare, dove confluiscono le componenti meno stabili, al netto delle attività dedotte. Basilea III ha inasprito i requisiti di capitale tanto in termini qualitativi che quantitativi.

Per i Confidi la congruità del patrimonio di vigilanza può rappresentare un aspetto problematico in quanto le poste che devono essere computate in tale aggregato devono essere libere da qualsiasi vincolo, settoriale, territoriale o di destinazione.

Se il Confidi dispone di risorse per garantire una determinata categoria di soggetti, oppure un contributo pubblico soggetto a restrizione in caso di non utilizzo, tali risorse non possono concorrere al patrimonio di vigilanza, così come non possono concorrervi i contributi pubblici vincolati a copertura perdite.

La crisi finanziaria ha accentuato notevolmente la rischiosità degli attivi dei Confidi. L'aumento del profilo di anomalia delle garanzie impone che il livello del patrimonio sia mantenuto costantemente adeguato.

Tale esigenza incontra diversi vincoli, anche in considerazione delle limitazioni tipiche alla partecipazione al capitale dei Confidi a cui possono concorrere, per legge, solamente le PMI industriali, commerciali, turistiche, di servizi, agricole e artigiane.

Gli enti pubblici e privati e le imprese non ammesse a far parte dei Confidi, possono sostenerne l'attività attraverso contributi non finalizzati a singole operazioni. Essi, comunque, non divengono consorziati o soci, né usufruiscono delle attività sociali. I loro rappresentanti possono partecipare agli Organi elettivi dei Confidi, con le modalità stabilite dagli statuti, purchè la nomina della maggioranza dei componenti di ciascun organo resti riservata all'assemblea.

La finanziaria del 2007 ha consentito ai Confidi, indipendentemente dall'iscrizione all'art. 107 T.U.B., l'imputazione a patrimonio di vigilanza e senza vincolo di destinazione, le risorse costituite da Fondi rischi o altri Fondi di riserve derivanti da contributi pubblici.

La norma desta qualche perplessità. La stessa Banca d'Italia, attraverso autorevoli esponenti, ha sollevato dubbi circa l'acquisizione di tali fondi ai fini del calcolo del patrimonio di vigilanza anche perché non è chiaro a chi e come imputare le quote di capitale sociale o fondo consortile generato dall'aumento gratuito del capitale.

Il quadro normativo del 2003 ha mostrato nel tempo rilevanti carenze.

La sostanziale assenza di poteri di controllo, di interventi e di sanzioni, ha favorito l'infiltrazione nel comparto di soggetti poco trasparenti, che hanno sfruttato l'anello debole del sistema dei controlli, per assumere una legittimazione apparente a svolgere attività loro non consentite, come di rilasciare garanzie in favore del pubblico e dell'Amministrazione Finanziaria

La riforma introdotta il 13 Agosto 2010, con il Dlgs 141, tuttora non operativa in quanto si attende l'emanazione della normativa secondaria da parte della Banca d'Italia, oggi in consultazione, apporta significativi miglioramenti al quadro normativo, rendendo più efficace il controllo dei rischi insiti nell'operatività dei Confidi.

Le linee essenziali della riforma, oltre a confermare per il settore dei Confidi la permanenza del doppio regime, vigilati e non vigilati, fissano nuovi criteri per l'accesso al comparto, richiedendo anche per i Confidi minori il possesso dei requisiti di onorabilità per gli esponenti aziendali.

Ribadisce, inoltre, che i Confidi minori possono esercitare unicamente l'attività di garanzia collettiva dei fidi assoggettandoli, con la modifica del Titolo VI del T.U.B. in materia di trasparenza e correttezza nei rapporti con la clientela, ai rafforzati poteri di controllo della Banca d'Italia.

Università degli Studi Guglielmo Marconi

XXVII ciclo di Dottorato Internazionale di Ricerca in
"Sistemi Finanziari, Gestione e Regolazione dei Rischi"

Attraverso la costituzione di un apposito Organismo, dotato di autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria, che subentrerà alla Banca d'Italia nella tenuta dell'elenco dei Confidi già ex art. 155 del T.U.B., viene rafforzato l'intero impianto di controlli, di fatto inesistenti.

I poteri conferiti all'Organismo, non si limitano alla gestione ordinaria dell'elenco, ma si estendono alla Vigilanza mediante l'attribuzione di poteri informativi, ispettivi, sanzionatori e di intervento fino ad arrivare alla espulsione dal settore degli operatori inadempienti.

Con la riforma del Titolo V del T.U.B. di cui al Decreto Legislativo n. 141 del 2010, si procede a una nuova rivoluzione nel mondo del Confidi, che accelera questo processo d'ammodernamento iniziato con la Legge Quadro del 2010.

Per quanto concerne i c.d. Confidi maggiori, risulta rafforzato l'attuale assetto della Vigilanza, che è confermata nel suo impianto. In particolare:

- Formale provvedimento di autorizzazione all'inizio dell'attività.
- Introduzione di poteri di controllo sugli assetti proprietari.
- Maggiori poteri di intervento.
- Introduzione della disciplina di Vigilanza consolidata, con la definizione della nozione di gruppo finanziario.
- Applicazione di provvedimenti di gestione delle crisi (gestione provvisoria, revoca dell'autorizzazione e liquidazione coatta).
- Assetto organizzativo assoggettato agli standard più esigenti richiesti dalla regolamentazione
- Rispetto dei *ratios* patrimoniali

Per il passaggio al nuovo elenco, bisognerà attendere l'emanazione della normativa secondaria (al momento in consultazione e la costituzione dell'organismo).

Nei dodici mesi successivi i Confidi dovranno presentare domanda di iscrizione nel nuovo elenco.


Il quadro regolamentare disegnato dalla nuova disciplina prudenziale, gioca un ruolo determinante per quanto concerne gli sviluppi futuri dei Confidi in Italia.

Una delle prime questioni da mettere a tema in tale contesto riguarda lo *status* del comparto oggi in Italia, sia con riferimento alla numerosità che al mercato della garanzia e alle *performance* economiche e finanziarie.

I Confidi in Italia sono 658 di cui 54 iscritti all'elenco speciale e 3 in via di iscrizione. Si tratta di un numero considerevole, anche se di gran lunga inferiore agli oltre 1.000 di cinque anni fa.

La maggiore densità, in particolare dei Confidi minori, la ritroviamo nel Centro-Sud della penisola, mentre i Confidi maggiori sono radicati essenzialmente nel Centro-Nord.

Tavola n. 1 – Distribuzione dei Confidi in Italia



Università degli Studi Guglielmo Marconi

XXVII ciclo di Dottorato Internazionale di Ricerca in
"Sistemi Finanziari, Gestione e Regolazione dei Rischi"

Tavola n. 2 – Dinamica nel mondo dei Confidi

TIPOLOGIA SOGGETTO	NUMEROSITA'	PATRIMONIO €/MLN	GARANZIE IN ESSERE €/MLN
Banche di Garanzia	1 (in liquidazione)		
Confidi 107 o con requisiti 107 ma non ancora trasformati	57	1.450	13.473
Confidi 106	315	945	4.725
Strutture non operative (*)	286	26	Nessuna operatività

(*) Senza requisiti minimi di legge o senza garanzie in essere

elaborazione su dati Banca d'Italia

L'elevata numerosità dei Confidi è stata anche la conseguenza del processo organizzativo che ha caratterizzato le banche, allontanando i centri decisionali dalle PMI.

I Confidi si sostituiscono alle banche nella produzione di informazioni, avvantaggiandosi del fatto che possono sfruttare in via primaria informazioni riservate riguardanti le vicende dell'azienda e il patrimonio personale del socio.

Nonostante gli sviluppi registrati dal sistema dei Confidi in Italia, l'offerta è molto limitata, in particolare se rapportata ai finanziamenti erogati dalle banche. Deboli, a loro volta, le *performance* economiche e finanziarie, la cui quantificazione implica il superamento di una serie di difficoltà determinate dalla scarsa qualità delle informazioni contabili e dalle difformità negli schemi di bilancio.

Accanto a strutture che utilizzano schemi di bilancio conformi a quelli degli intermediari finanziari ex Dlgs 87/92 (integrati secondo gli indirizzi dell'Autorità di Vigilanza che allo schema valevole per gli

intermediari finanziari, aggiunge alcune voci nuove che meglio identificano la realtà dei Confidi), altre utilizzano prospetti civilistici nella forma abbreviata ex art. 2435.

Anche quando gli schemi sono formalmente uniformi, spesso le singole voci vengono utilizzate per rappresentare fenomeni diversi.

Le principali differenze riguardano le voci relative ai fondi rischi per garanzie prestaste; ai crediti per interventi a garanzia; ai criteri di rilevazione dei conti d'ordine delle garanzie rilasciate (non sempre uniformi nel tempo); al trattamento contabile dei contributi pubblici; alla segnalazione di incagli e di sofferenze ed altre.

Dall'analisi dei bilanci, dovrebbero scaturire elementi utili per valutare l'esistenza o meno di equilibri economici-patrimoniali.

Il punto di partenza è la definizione di uno schema di bilancio riclassificato capace di evidenziare la specificità dei Confidi. Quindi il calcolo di un insieme di *ratios* tesi a rilevare le condizioni di economicità, di solvibilità, di rischiosità e di redditività dei soggetti esaminati.

L'elevata incidenza dei costi operativi che si riscontra in quasi tutte le strutture, è un evidente indice di inadeguatezza dimensionale, che richiede uno sforzo importante nella ricerca di una dimensione idonea a consentire una copertura dei costi raggiungibile solo mediante processi di aggregazione, condizione necessaria per un allargamento dell'offerta dei servizi ed esternalizzazione di alcuni processi.

I principali ostacoli alla crescita dei Confidi riguardano il recupero di efficienza e di redditività, nonché la patrimonializzazione e il livello di rischio.

La crescita dimensionale è strettamente connessa all'ampiezza del Fondo di garanzia monetario, a sua volta dipendente dai contributi pubblici e dall'acquisizione di nuovi soci, correlata, quest'ultima, alla

qualità del prodotto offerto, in termini di costo ed efficienza; alla struttura organizzativa; alle caratteristiche delle convenzioni stipulate con le banche.

Vi confluiscce, inoltre, un'adeguata politica di *pricing*, accompagnata da elevati livelli di produttività e da una buona capacità di misurare il rischio di credito e di monitorarlo nel tempo, la cui importanza è fondamentale per consentire livelli adeguati di reddito; favorire la crescita; rafforzare i livelli di patrimonializzazione.

Si impone, quindi, con tutta evidenza, l'impellente necessità di stabilire collegamenti con altri soggetti, pena la stessa sopravvivenza.

Sono diverse le strade percorribili. Tra queste ne emergono due: fusione e modello a rete.

Il progetto di fusione implica un'aggregazione forte che comporta una serie di passi non facili:

- si richiede che venga individuato l'ente aggregante, coordinatore del progetto, che può anche essere di nuova emanazione;
- la realizzazione di uno studio di fattibilità, avvalendosi di un *advisor* che proceda anche a formulare delle ipotesi di assetto societario, alla valutazione del patrimonio dei singoli Confidi che partecipano al progetto, alla nomina di un consulente per la *due diligence*;
- definizione dello statuto, dell'assetto patrimoniale e della *governance* del Confidi unico;
- valutazione dei fondi rischi;
- sviluppo del piano industriale, riassetto organizzativo e nomina del Direttore Generale;
- la nomina degli organi di governo che, per dar posto alle diverse istanze e a tutte le associazioni di riferimento, risulterebbe molto numeroso, rallentando il processo decisionale;
- migrazione del sistema informatico verso una piattaforma unica.

Università degli Studi Guglielmo Marconi

XXVII ciclo di Dottorato Internazionale di Ricerca in
"Sistemi Finanziari, Gestione e Regolazione dei Rischi"

Si tratta di un processo lungo e complesso, che non necessariamente avrà un esito positivo. Dopo qualche tempo ci si potrebbe rendere conto che le economie di costo non sono state realizzate e che gli indicatori di produttività hanno subito un rallentamento.

Soluzioni diverse prendono corpo in aggregazioni morbide, basate in qualche forma di accordo tra i Confidi che vi prendono parte, che possono assumere la forma di associazione temporanea di impresa.

Iniziative queste di scarsissima utilità, non solo per l'elevata volatilità che le caratterizza, ma anche in quanto non producono economie di scala in modo diretto (specialmente per quanto concerne le funzioni di erogazione, di amministrazione e di controllo) e per l'assenza di un controllo gerarchico. Il governo e il coordinamento del sistema di offerta risultano deboli rispetto al Confidi unico.

Una alternativa possibile ai processi di aggregazione sopra richiamati, potrebbe essere individuata nel modello a rete dei Confidi 106, facendo capo a un Confidi ex art. 107 di secondo livello, di proprietà dei Confidi aderenti.

Grazie al supporto dell'intermediario 107, idoneo a offrire garanzie *basel compliant* e altri servizi nei limiti fissati dalla Banca d'Italia, i Confidi 106 potranno rafforzare la loro posizione competitiva.

Partecipando i Confidi 106 all'azionariato del baricentro, e non avendo quest'ultimo rapporti di partecipazione nei Confidi 106, questi non verrebbero a trovarsi in una posizione subalterna, ma parteciperebbero attivamente al suo governo.

Tale processo richiede, accanto a una netta separazione dei diritti di proprietà, una precisa definizione dei rapporti di interdipendenza tra baricentro e strutture locali.

In tale contesto, il Confidi baricentro, per il tramite dei Confidi aderenti eroga garanzie eleggibili a valere sul patrimonio, nei confronti degli associati ai confidi aderenti, rinunciando a sviluppare l'attività in modo diretto.

I Confidi aderenti si impegnano, a loro volta, a trasferire al Confidi baricentro i volumi di garanzia concordati.

Il processo ha inizio con la richiesta della garanzia al Confidi da parte della impresa. Questi, dopo una prima istruttoria tesa a verificare il sussistere o meno dei requisiti, trasferisce la richiesta al Confidi baricentro, che procede all'istruttoria e, in caso di esito positivo, eroga la garanzia a favore della impresa osservata.

Il Confidi proponente, a sua volta, eroga una controgaranzia a favore del Confidi baricentro, che può essere graduata in funzione della percentuale di posizioni incagliate.

Un sistema di *pricing* differenziato, di cui uno interno, teso a regolare i rapporti tra i Confidi e il Confidi baricentro, e uno esterno, più elevato rispetto al primo, applicato dai Confidi alle imprese, dovrebbe consentire al Confidi baricentro l'equilibrio economico-finanziario, tenuto conto dei maggiori costi che derivano dalla struttura 107 e dal mantenimento del rapporto minimo del 6% tra garanzie erogate a valere sul patrimonio di vigilanza e, per i Confidi aderenti, una copertura dei costi tesa a garantirne la operatività.

Tavola n. 3 – Modalità attuative



Università degli Studi Guglielmo Marconi

XXVII ciclo di Dottorato Internazionale di Ricerca in
 "Sistemi Finanziari, Gestione e Regolazione dei Rischi"

La condivisione dei parametri di pre-selezione, approvazione, *screening* delle garanzie richieste è condizione fondamentale per lo sviluppo di un modello di *rating* a supporto delle decisioni di affidamento e di una razionale politica di *pricing*.

Nell'ambito del quadro accennato, sarà compito del Confidi baricentro stipulare le convenzioni con le banche in quanto per la migliore qualità della garanzia erogata e il maggior potere contrattuale, potrà scontare condizioni più convenienti.

L'accordo potrà avvalersi di patti parasociali tesi a limitare la vendita delle azioni a terzi, con diritto di prelazione agli altri soci: alla definizione della composizione del CdA e del collegio sindacale, come anche di un sistema di comitati per la gestione delle problematiche connesse ai rapporti tra i partecipanti e agli aspetti operativi e di organizzazione.

A tendere, una maggiore integrazione societaria, operativa e commerciale tra i soggetti aderenti all'accordo, i cui sviluppi possibili, tenuto conto dell'esperienza acquisita, potrebbero condurre a una piena identificazione operativa e societaria.

I vantaggi della soluzione proposta sono notevoli. I Confidi 106 non vedrebbero svuotata di senso la loro operatività e, al tempo stesso, non sarebbero relegati a meri sportelli locali, come nel caso di fusione. Diventerebbero protagonisti di un riposizionamento strategico, riuscendo a conservare la loro autonomia e indipendenza operativa; potrebbero scambiare informazioni tra loro (patrimonio di conoscenze e di relazioni) e sviluppare offerte di consulenza alle imprese, condividendo professionalità e strumenti tecnici con l'intermediario 107.

La partecipazione al *network* consentirà ai Confidi locali di dare forza di mitigazione alla garanzia offerta, sia nell'ipotesi di garanzie su fondi a breve termine, in quanto accompagnate da co-garanzie del

Confidi 107, che sui fondi a lungo termine, girati a patrimonio di vigilanza al Confidi 107.

I Confidi 106 beneficerebbero, inoltre delle economie di scala e dei vantaggi correlati alla condivisione di infrastrutture e servizi strumentali e avrebbero, inoltre, la possibilità di ottimizzare i loro punti di forza; i forti legami con le imprese; la profonda conoscenza del territorio, dei settori merceologici e delle relative esigenze, che verrebbero dispersi qualora si procedesse alla costituzione, mediante fusioni, di aggregati mastodontici, che coinvolgerebbero aree geografiche tra loro non eterogenee.

La struttura reticolare a stella, produce anche vantaggi per le banche che possono godere di una riduzione dei costi di informazione, dei costi operativi di pre-istruttoria, oltre che di riduzione degli assorbimenti del patrimonio di vigilanza.

Per quanto concerne la patrimonializzazione del Confidi 107, il problema non è diverso da quello di un qualsiasi Confidi che si accinga a trasformarsi in 107, ma si differenzia in quanto può far leva su ulteriori fondi di patrimonializzazione: gli apporti di capitale dei singoli Confidi. Questi, infatti, potranno sottoscrivere quote di capitale del Confidi 107, come anche girare al bilancio dell'intermediario ex art. 107 i loro fondi a medio e lungo termine derivanti da contributi pubblici sottoforma di strumenti di *equity related*.